

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — GAEC Jeanningros / Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Ministre de l'Économie et des Finances

(Causa C-785/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Denominazione di origine protetta «Comté» – Modifiche minori del disciplinare di un prodotto – Richiesta di modifica impugnata dinanzi ai giudici nazionali – Giurisprudenza nazionale secondo cui l'impugnazione resta priva d'oggetto in caso di approvazione della modifica da parte della Commissione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di pronuncia sull'azione giurisdizionale)

(2020/C 137/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: GAEC Jeanningros

Resistenti: Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Ministre de l'Économie et des Finances

Con l'intervento di: Comité interprofessionnel du Comté

Dispositivo

L'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, l'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento n. 1151/2012, nonché l'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1151/2012, nel combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che, laddove la Commissione europea abbia accolto la domanda dell'amministrazione di uno Stato membro volta ad una modifica minore del disciplinare di una denominazione di origine protetta, al giudice nazionale, dinanzi al quale sia stata proposta azione vertente sulla legittimità della decisione dell'amministrazione medesima relativa alla domanda stessa ai fini della sua trasmissione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012, non è consentito dichiarare, per tal sol motivo, che non vi sia più luogo a statuire sulla controversia dinanzi ad esso pendente.

⁽¹⁾ GU C 72 del 22.5.2019.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Parma — Italia) — Stanleyparma Sas di Cantarelli Pietro & C., Stanleybet Malta Ltd / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna — SOT Parma

(Causa C-788/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Articolo 56 TFUE – Giochi d'azzardo – Fiscalità – Principio di non discriminazione – Imposta unica sulle scommesse)

(2020/C 137/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Parma

Parti

Ricorrenti: Stanleyparma Sas di Cantarelli Pietro & C., Stanleybet Malta Ltd

Resistente: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli UM Emilia Romagna — SOT Parma

Dispositivo

L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse.

(¹) GU C 112 del 25.03.2019.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — AAS «BALTA» / UAB «GRIFS AG»

(Causa C-803/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 15, punto 5, e articolo 16, punto 5 – Assicurazione di «grandi rischi» – Clausola attributiva di competenza stipulata tra il contraente dell'assicurazione e l'assicuratore – Opponibilità di tale clausola all'assicurato)

(2020/C 137/27)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: AAS «BALTA»

Convenuta: UAB «GRIFS AG»

Dispositivo

L'articolo 15, punto 5, e l'articolo 16, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che la clausola attributiva di competenza prevista in un contratto di assicurazione che copre un «grande rischio», ai sensi di quest'ultima disposizione, stipulato tra il contraente dell'assicurazione e l'assicuratore, non è opponibile alla persona assicurata dal contratto medesimo, che non sia un professionista del settore delle assicurazioni, non abbia sottoscritto questa clausola e sia domiciliata in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del contraente dell'assicurazione e dell'assicuratore.

(¹) GU C 82 del 4.3.2019.